



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

***REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
E MESTIERI AFFINI***

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone e di capitali, o in altra qualsiasi forma, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n.1142.

Per attività o mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere si intendono quelle attività rivolte alla cura dell'aspetto esterno e che non implicano prestazioni di carattere medico- curativo-sanitario e cioè:estetista, truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore e simili.

Art.2

Autorizzazione

Per esercitare una delle attività di cui all'art.1 occorre una autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'art.7 del presente regolamento e previo benestare dell'autorità sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici usati.

Art.3

Presentazione della domanda

La richiesta di autorizzazione va presentata al sindaco su competente carta bollata e deve contenere:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'azienda;
- 2) località precisa dell'ubicazione del locale d'esercizio;
- 3) planimetria su scala 1:10.000 dei locali;
- 4) l'indicazione se i locali sono al pianterreno o meno.

Alla domanda va allegato:

- a) Certificato della commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale;
- b) Certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n.860;
- c) Certificato dell'autorità sanitaria che attesti l'idoneità igienica dei locali;
- d) La ricevuta del versamento dei prescritti importi per i sopralluoghi previsti, nella misura fissata dalla giunta municipale.

Art.4

Accertamenti per rilascio dell'autorizzazione

La concessione dell'autorizzazione è subordinata:

- 1) Al compimento della maggiore età del richiedente;
- 2) All'accertamento della qualificazione del personale;
- 3) Al possesso da parte della impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n.860.tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane;
- 4) Alla regolare costituzione della società e alla sua iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio;
- 5) Ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, accertati dall'autorità sanitaria;
- 6) All'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al pianoterreno, risultante da attestazione dell'ufficio tecnico comunale;
- 7) All'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti, su attestazione dell'ufficio di polizia urbana.

Art.5

Numero degli esercizi in relazione agli abitanti

Il numero degli esercizi di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini nel Comune, non deve superare il rapporto di uno ogni 750 abitanti. La concessione di nuove autorizzazioni potrà essere temporaneamente bloccata nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato, a giudizio dell'amministrazione comunale, sentite l'apposita commissione comunale e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

ART.6

Ubicazione degli esercizi – Distanza

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilita in metri 100.

Gli esercizi e le attività contemplate dalla legge di cui trattasi, dovranno essere a piano terra, con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività. In caso eccezionale – con particolare riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento – potranno essere posti in piani superiori purché sia assicurato l'accesso agli organi di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all' art.2.

ART.7

Commissione consultiva

È istituita nel Comune una Commissione consultiva così composta:

- 1) Sindaco o un suo delegato – Presidente;
- 2) Tre rappresentanti della categoria artigianale;
.Tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- 3) Da un sanitario designato dall' autorità sanitaria;
- 4) Dal comandante dei vigili urbani;

- 5) Da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

La Commissione dura in carica tre anni.

Spetta alla Commissione esprimere i pareri sulle nuove domande di esercizio e comunque di presentare proposte di modifiche al regolamento e fornire direttive interessanti la categoria.

Pareri e proposte della Commissione non sono vincolanti.

ART.8

Autorizzazione in caso di cessione, affittanza, ecc. dei locali di esercizio

La licenza od autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, affittanza od altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. Solamente in caso di morte dell'intestatario della licenza, sono applicabili le disposizioni stabilite dall'art.6 della legge n.860 del 25 luglio 1956, che danno la possibilità alla vedova o agli eredi di continuare a godere della qualifica artigiana per cinque anni dopo la morte del titolare, cosicché, con il presente regolamento, gli stessi potranno essere considerati titolari anche non esercitando manualmente il mestiere.

ART.9

Trasferimento e subentro di esercizio

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una licenza comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Analogamente dovranno chiedere la licenza comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere da uomo o per signora e mestieri affini.

ART.10

Domanda di autorizzazione di trasferimento o di subentro di esercizio

La domanda sarà indirizzata al Sindaco in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'art.3, in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitaria e tecnica e i prescritti depositi per diritti di sopralluogo.

Per il subentro a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali prescritti.

ART.11

Rifiuto di autorizzazione – Ricorso

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente tribunale amministrativo regionale – TAR – entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

ART.12

Condizioni igienico – sanitarie dei locali

Tutti gli esercizi di attività da barbiere, parrucchiere e simili dovranno corrispondere alle seguenti condizioni igienico – sanitarie:

- a) Locali areati, puliti, decorosi;
- b) Pavimento continuo, senza intercapedini, che consenta una pulizia ben visibile e una disinfezione radicale di tanto in tanto;
- c) Pareti, sino all'altezza minima di m.1,50, rivestite da materiale impermeabile, lavabile;
- d) Lavabi con acqua corrente, calda e fredda, almeno uno per la clientela e uno per il personale;
- e) Porta d'accesso a vetrata luminosa, munita di tendine idonee alla protezione dalle mosche;
- f) Recipiente a chiusura automatica, conservato in luogo appartato, per le spazzature;
- g) Sedili poltroncine con poggiatesta con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni cliente;
- h) Cartelli con divieto di sputare, gettare mozziconi o altro che imbratti i pavimenti.

ART.13

Controllo sanitario del personale

Per tutte le persone adibite all'esercizio di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini valgono le disposizioni contemplate negli artt. 262, sostituito con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e 264 del vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, con l'obbligo di accertamento di idoneità sanitaria e assenza di malattie infettive o contagiose.

L'esito delle visite, tanto della prima quanto di quelle annuali, dovranno essere trascritte sul libretto sanitario.

Per quanto concerne le visite annuali, gli interessati potranno presentare all'autorità sanitaria un documento di altro medico di loro fiducia, documento che sarà ritenuto equipollente. Resta inteso che coloro i quali useranno tale sistema, potranno essere chiamati, in qualsiasi momento, ad una visita di controllo dell'autorità sanitaria.

ART.14

Controllo sanitario dei procedimenti tecnici

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, sono sottoposti al controllo dell'autorità sanitaria per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

ART.15

TENUTA DEI LOCALI, ATTREZZI ED INDUMENTI

Per quanto concerne la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli indumenti personali, dovranno essere osservate le più scrupolose norme igieniche.

Per ogni cliente va usata biancheria di bucato di primo impiego.

Tosatori, rasoi, pettini e spazzole accuratamente puliti e disinfettati.

Dopo l'uso del pettine e delle spazzole, si provvederà a ripulirli dei peli e dei capelli rimasti attaccati.

Dopo la rasatura, il rasoio va ripulito con carta igienica.

E' vietato servirsi del piumacciolo per cospargere la cipria.

ART.16

Uso dei guanti per trattamento speciale

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici od altro materiale velenoso, di cui all'art.7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di <<permanente a freddo>>, maneggi preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.

ART.17

Termini per la richiesta della nuova autorizzazione per esercizi già in atto ed obblighi del personale

Le ditte che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere e parrucchiere da signora ed affini, sono autorizzate a continuare l'attività purchè richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art.2, da concedersi loro senza subordinazione o condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n.860.

Il personale che presta servizio nei succitati esercizi dovrà ottemperare, sempre nei termini di cui sopra, al disposto dell'art.13.

Gli inadempimenti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

ART.18

Termine per sistemazione locali già adibiti ad esercizio

Qualora il locale adibito ad esercizio di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini non risponda alle condizioni igienico sanitarie di cui all'art.2, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dall'ufficiale sanitario, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 30 giorni, per l'esecuzione dei lavori o la provvista delle forniture prescritte.

ART. 19

Obbligo trasferimento esercizio in locali idonei – Termine

Qualora il locale adibito a esercizio sia riconosciuto trovarsi in tali condizioni da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata nei riguardi igienici, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, non superiore, non superiore a sei mesi dalla data di accertamento di inidoneità dei locali debitamente notificato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

ART.20

Diffida chiusura negozio per inadempienza agli articoli 17, 18 e 19

Le ditte attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale, a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad essere prescritto, saranno diffidate e chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. di Pubblica Sicurezza 19 giugno 1931, n.773.

ART.21

Vendita dell'esercizio

In caso di vendita dell'esercizio, l'autorizzazione si intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art.10.

ART.22

Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 nei limiti di cui all'art. 8. La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

ART.23

Sospensione e revoca licenza

Le licenze comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 22 compresi.

ART.24

Tariffe

Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

ART.25

Orario

I negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dalle autorità comunali, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

ART.26

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106, 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383, modificati dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

ART.27
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di controllo e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 62 del T.U. legge Comunale e Provincia 3 marzo 1934, n. 383 modificato dell'art. 26 della legge 9 giugno 1947 n.530.